

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese – A.Q.I.

Startup innovative

Guida per la conferma annuale dei requisiti

Versione 2021



Perché questa Guida

La **finalità** di questa Guida è quella di offrire uno strumento per una corretta presentazione delle domande relative agli adempimenti periodici che le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con qualifica di startup innovativa sono tenute ad effettuare.

Ci auguriamo che la Guida possa contribuire a ridurre le irregolarità frequentemente riscontrate nella trasmissione delle domande e nel contempo possa fornire una maggiore consapevolezza nelle imprese sugli adempimenti posti a loro carico dal Legislatore.

Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 135/2018 convertito con legge n. 12/2019

Con decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12, che ha abrogato il comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, **è stato soppresso l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni, previsto in origine per le startup innovative.**

A seguito dell'entrata in vigore delle predette disposizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con cui è stato precisato che le informazioni di cui all'art. 25, comma 12 del D.L. 179/2012, **dovranno essere rese disponibili, in formato tabellare, sulla *home page* del sito internet aziendale.** Inoltre, **le informazioni di cui sopra devono essere inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di compilazione/aggiornamento del profilo dell'impresa** a cura del legale rappresentante della società che dovrà provvedere apponendo la propria firma digitale in formato CADES (che aggiunge al file l'estensione .p7m).

ATTENZIONE! L'omissione dell'aggiornamento/conferma del profilo su **startup.registroimprese.it**, comporterà il blocco della trasmissione della domanda della Comunicazione Unica per il deposito presso il Registro delle Imprese relativo alla dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti.



Qual è l'adempimento periodico

Le startup innovative **devono effettuare, ogni anno, un unico adempimento**, per la conferma dei requisiti, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella relativa sezione speciale.

Tale adempimento è previsto dall'art. 25, comma 15, D.L. n. 179/2012.

In corrispondenza dell'adempimento annuale occorre aggiornare o confermare le informazioni previste dall'art. 25, comma 12, D.L. 179/2012.

Resta l'obbligo di rendere disponibili le informazioni, precedentemente oggetto dell'adempimento semestrale, sulla home page del sito aziendale e di profilazione sulla piattaforma startup.registroimprese.it.



Lo scopo dell'adempimento periodico previsto per le startup innovative

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio (Circolare Mi.S.E. n. 3722/C del 15 luglio 2019), **il rappresentante legale deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa**, depositando tale dichiarazione, con apposita domanda telematica, presso il Registro delle imprese.

La *ratio* dell'adempimento consiste nel confermare il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti, che sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalle disposizioni normative, talché la legge prevede che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia **equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale** (art. 25, comma 16 D.L. n. 179/2012).

La dichiarazione di conferma dei requisiti di startup innovativa 1/2

In occasione dell'adempimento **deve essere dichiarato** che:

- la startup **è residente in Italia** ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'**Unione Europea** o in **Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il totale del **valore della produzione annua**, così come risultante dall'**ultimo bilancio approvato**, non è superiore a **5 milioni di euro**;
- la startup **non distribuisce**, e non ha distribuito, utili;
- la startup ha quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente** lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- la startup **non è stata costituita** da una **fusione, scissione** societaria o a seguito di **cessione di azienda** o di ramo di azienda.

La dichiarazione di conferma dei requisiti di startup innovativa 2/2

Inoltre, va dichiarato che **la startup soddisfa ALMENO UNO tra i seguenti ulteriori requisiti alternativi (art. 25 comma 2 lett. h) D.L. n. 179/2012):**

- le **spese in ricerca e sviluppo** sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Tali spese devono risultare dall'ultimo bilancio;
- **impiego** come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa** industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.



Termini per gli adempimenti periodici 1/2

L'adempimento deve essere effettuato **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio: 30 giugno** (art. 25, comma 15, D.L. 179/12 e art. 4, comma 6, D.L. 3/2015 come modificati dal D.L. 135/2018).

Il termine al 30 giugno è stato di fatto prorogato al 31 luglio 2021 in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 confermato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha stabilito che in «deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio».

Termini per gli adempimenti periodici 2/2

L'adempimento presuppone *sempre* l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Non è possibile depositare la dichiarazione se il bilancio di esercizio non è stato approvato.

Non è consentito allegare la dichiarazione alla domanda relativa al deposito del bilancio d'esercizio, dovendo essere depositata esclusivamente attraverso apposita e separata istanza con ComUnica.

Se la dichiarazione del possesso dei requisiti viene depositata nel Registro decorsi i 30 giorni dall'approvazione del bilancio, alla società verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per la omessa presentazione nei termini (art. 2630 codice civile), salvo diverse disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico.

Soggetto legittimato agli adempimenti e sottoscrizione digitale delle autocertificazioni

Il soggetto legittimato e obbligato ad effettuare gli adempimenti periodici è **sempre il legale rappresentante della società risultante dal Registro delle Imprese.**

Egli è anche tenuto a **firmare digitalmente, con il proprio dispositivo di firma digitale (con formato di firma CADES che aggiunge al file pdf l'estensione .p7m), la dichiarazione di possesso dei requisiti predisposta in formato pdf/A-1a.**

In particolare, **alla domanda telematica deve essere allegata** l'autocertificazione disponibile online all'indirizzo http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa.pdf

ATTENZIONE: verificare sempre che il link indicato indirizzi alla modulistica aggiornata. Consultare la piattaforma startup.registroimprese.it

Predisposizione della domanda telematica

AVVERTENZE GENERALI

La conferma dei requisiti di startup, deve essere presentata mediante **domanda telematica**, con Comunicazione Unica d'impresa (**ComUnica**), come qualsiasi altro tipo di adempimento da effettuare nel Registro delle Imprese.

Nelle seguenti slide sono illustrate le modalità di presentazione della domanda mediante i **software più comunemente utilizzati**, vale a dire FedraPlus (per la predisposizione) e ComUnica (per la trasmissione) oppure ComUnica Starweb (per predisposizione e trasmissione).

Per qualsiasi informazione di natura tecnica occorre rivolgersi ai seguenti recapiti:

Assistenza software Telemaco, n. tel. 049 2015215

email: telemaco@infocamere.it oppure assistenza.fedra@infocamere.it

link: <https://www.registroimprese.it/web/guest/assistenza>

Punto informativo, manuali di istruzioni e altre informazioni

web.telemaco.infocamere.it

La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti (software ComUnica Starweb per predisposizione e trasmissione al Registro delle Imprese) 1/2

<https://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>

- 1) Cliccare su Comunicazione Unica Impresa
- 2) Cliccare su Variazione
- 3) Valorizzare il campo con i dati identificativi impresa e recuperare i dati
- 4) Scorrere fino a «Comunicazione di» e cliccare sulla casella «Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa»
- 5) Selezionare l'opzione «Dichiarazione possesso dei requisiti»
- 6) Indicare la ***data del giorno stesso dell'invio della pratica*** nella casella «conferma in data»
- 7) Nel campo «ulteriori dettagli» riportare il **valore aggiornato delle spese sostenute in ricerca e sviluppo nel corso del precedente esercizio, come indicate nel bilancio già approvato** (nel caso del requisito alternativo relativo alle spese R.&S.), riportare altri dati eventualmente relativi ai requisiti (es. ulteriore personale in possesso di laurea, nuovi brevetti, etc.) e compilare i campi relativi alle informazioni previste, se da aggiornare, altrimenti indicare «SI CONFERMANO LE NOTIZIE GIA' COMUNICATE E ISCRITTE»

La pratica telematica per la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti (software ComUnica Starweb per predisposizione e tramissione al Registro delle Imprese) 2/2

<https://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>

- 8) Scaricare il Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti (v. slide 10), compilarlo attentamente, datarlo con la ***data del giorno stesso dell'invio della pratica***, trasformarlo in **Pdf/A-1b o PDF/A-2b**, sottoscriverlo con firma digitale del legale rappresentante (formato di firma CADES, che aggiunge al file l'estensione .p7m)
- 9) Cliccare su AVANTI, indicare i dati del dichiarante (chi sottoscrive digitalmente la domanda), le altre informazioni richieste tra cui la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo quale ESENTE, quindi SALVA TOTALE, allegare il file pdf/a in formato .p7m del modello di autodichiarazione sul possesso dei requisiti codificato con codice documento D30, selezionare gli importi dei diritti di segreteria (a ZERO euro) e procedere all'invio/trasmmissione della pratica all'Ufficio competente.



Le spese in ricerca e sviluppo

Le startup innovative che si avvalgono del requisito delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, in percentuale pari almeno al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione, sono tenute a **quantificare e descrivere tali spese nella nota integrativa del bilancio di esercizio** (art. 25 comma 2 lettera h n. 1 D.L. 179/2012, art. 4 comma 1 lettera e n. 1 D.L. 3/2015).

Se ne ricorrono i presupposti, le startup innovative possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le **micro imprese**, riportando le informazioni richieste dalla predetta normativa **in calce allo stato patrimoniale** (Parere Mi.S.E. n. 50195/2017).

In relazione al deposito del bilancio d'esercizio si rammenta che, ai sensi dell'art. 2427 c.c. numero 15, la nota integrativa **deve** indicare «**il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria**». Qualora, ricorrendone i presupposti, il bilancio fosse presentato con le modalità semplificate previste per le **micro imprese** tale indicazione **dovrà** risultare dalle informazioni riportate **in calce allo Stato Patrimoniale**.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Le domande telematiche trasmesse dalle **startup** per le iscrizioni nel Registro delle Imprese sono, di regola, **esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e dall'imposta di bollo**.

Le esenzioni riguardano in ogni caso solo le **iscrizioni nel Registro delle Imprese**, pertanto gli adempimenti diversi (es. vidimazioni libri sociali, etc.) non godono delle esenzioni di cui sopra.

Vi sono, inoltre, specifiche **eccezioni**:

- **l'esenzione non opera se la società non ha adempiuto correttamente alla dichiarazione di conferma dei requisiti.** Ciò significa che se la domanda per la conferma è stata inviata al Registro delle Imprese ma è stata sospesa per irregolarità, eventuali altre domande inviate prima della regolarizzazione scontreranno i tributi nella misura ordinaria;
- **l'esenzione dall'imposta di bollo non opera in relazione alle domande di cessione delle quote sociali**, in quanto si tratta di un negozio giuridico strettamente riconducibile ai singoli soci e non alla società (Agenzia delle Entrate – Direz. Prov. di Pesaro e Urbino, 17/11/2014).



F.A.Q. (domande frequenti) 1/7

Cosa accade se l'amministratore accerta la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative?

In questi casi **l'amministratore deve chiedere al Registro delle Imprese la cancellazione della società dalla sezione speciale** senza attendere che intervenga la cancellazione d'ufficio.

Inoltre, se ne ricorrono i requisiti, l'amministratore può richiedere la cancellazione dalla predetta sezione speciale e la contestuale iscrizione nella sezione speciale delle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, previa certificazione a norma di legge dell'ultimo bilancio disponibile.

F.A.Q. (domande frequenti) 2/7

Cosa significa "STARTUP A VOCAZIONE SOCIALE" o "SIAVS"?

Si tratta di startup innovative che **operano in uno o più tra i settori elencati dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017 in materia di imprese sociali** (es. assistenza sanitaria, turismo sociale, etc.).

Fermi restando i requisiti previsti in generale per le start-up, quelle a vocazione sociale devono inoltre depositare nel Registro delle Imprese il **documento di descrizione dell'impatto sociale**.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile una Guida alla predisposizione di tale documento

(https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf)

Il documento di descrizione dell'impatto sociale deve essere aggiornato e depositato ogni anno in occasione della dichiarazione annuale della conferma dei requisiti di startup e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

F.A.Q. (domande frequenti) 3/7

Può una "STARTUP A VOCAZIONE SOCIALE" O "SIAVS" essere iscritta nella sezione speciale delle IMPRESE SOCIALI?

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore hanno affermato l'impossibilità, per una società, in base all'attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.

Pertanto l'eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale potrà avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

(<https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2042135-parere-prot-84932-del-23-marzo-2021-compatibilita-tra-startup-e-terzo-settore>)

F.A.Q. (domande frequenti)4/7

In quali casi una startup può godere della permanenza di ulteriori 12 mesi nella sezione speciale?

L'art. 38 comma 5 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale delle start-up innovative. Il Ministero dello Sviluppo Economico con successive circolari (n. 3724 del 19/06/2020 e n. 1/V del 10/09/2020) ha chiarito che debbano considerarsi regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19/05/2020 le start-up che abbiano per gli esercizi precedenti regolarmente confermato il possesso dei requisiti e per le quali i 60 mesi dalla data di costituzione scadevano dal 19/05/2020.

La proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive.

Pertanto le startup per le quali i 60 mesi dalla data di costituzione scadevano al 18/05/2020 non potevano godere della estensione.



F.A.Q. (domande frequenti) 5/7

Può una startup innovativa essere iscritta nella sezione speciale anche come incubatore certificato?

Il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 45951 del 18/02/2021 ha chiarito che non esiste un'espressa incompatibilità tra l'essere startup innovativa e incubatore certificato.

Pertanto le startup che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 5 e 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 potranno richiedere l'iscrizione nella sezione speciale con entrambe le qualifiche.

F.A.Q. (domande frequenti) 6/7

Può essere utilizzato come requisito un marchio di impresa regolarmente registrato?

Il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 513 del 02 gennaio 2018 ha chiarito che i titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono:

1. il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
2. il brevetto per nuova varietà vegetale;
3. la topografia di prodotto a semiconduttori registrata.

Per quanto sopra né i titoli di proprietà industriale denominati disegno e modello registrato, di cui all'art. 31 e ss. del codice della proprietà industriale, né i marchi di impresa possono costituire requisito di cui all'art. 25 comma 2 lettera h) n. 3 del D.L. n. 179/2012 (start-up) o art. 4 comma 1 lettera e) del D.L. n. 3/2015 (PMI innovative).

F.A.Q. (domande frequenti) 7/7

Come faccio a verificare che un documento sia nel formato corretto pdf/A-1/b o pdf/A-2/b?

Verifica di compatibilità

Per gli utenti del servizio Telemaco, è disponibile on-line un servizio gratuito per verificare che i documenti da allegare siano in formato PDF/A.

Il servizio è accessibile dall'area Strumenti Software -> Strumenti on-line del sito webtelemaco.infocamere.it.

Di seguito i comandi:

«Sportello pratiche»

«Strumenti software»

«Strumenti online»

«Scegli file»

«Verifica»

Se il sistema restituisce il seguente messaggio:

PDF/A-1b o PDF/A-2b validation successful

Oggetto.pdf

Il file potrà essere allegato alla pratica dopo l'apposizione della sottoscrizione digitale.

Il sistema effettua la stessa verifica cui viene sottoposto il documento una volta inviata la pratica.



Grazie per l'attenzione!

startup.roma@rm.camcom.it
startup.aqiroma@rm.legalmail.camcom.it
(pec)

Dal lunedì al venerdì ore 9-11
06 5208 2091 (Pasquale Cristiano)
06 5208 2016 (Cristian Rafanelli)